



Nota informativa

(predisposta ai sensi delle Circo/ari /SVAP n. 71 del 26/3/1987 e n. 210 del 17/12/1993)

La presente NOTA INFORMATIVA, relativa alle assicurazioni individuali e redatta conformemente alle prescrizioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (ISVAP), ha esclusivamente valore informativo e vuole contribuire a far conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche del contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, definito CAPITALE DIFFERITO A PREMIO ANNUO COSTANTE CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE n. 50 CB collegato alla gestione speciale ARMONIUM istituita dalla Società.

Tale Nota deve essere consegnata al Contraente con la Tabella Esemplificativa del prodotto che costituisce parte integrante della Nota Informativa medesima. Dell'avvenuta consegna di tale documentazione, il Contraente sottoscrive apposita dichiarazione nella Dichiarazione di Adesione - Proposta di Assicurazione sulla Vita.

A. CARATTERISTICHE GENERALI DELLE ASSICURAZIONI A PRESTAZIONE RIVALUTABILE

Gestione speciale Fondo ARMONIUM

A fronte degli impegni assunti con le polizze rivalutabili, la Società ha istituito una gestione speciale separata dalle altre attività della Società e denominata ARMONIUM disciplinata in base ad un apposito regolamento approvato dal competente Ministero. La Gestione Speciale ARMONIUM viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale che attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.



Prestazioni assicurate

Il capitale assicurato, annualmente rivalutato, verrà corrisposto in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data differita, che è stata convenuta.

In caso di decesso dell'Assicurato durante il differimento verrà corrisposto un capitale, commisurato al cumulo dei premi netti versati rivalutati (controassicurazione).

Il contratto è riscattabile. A titolo indicativo si segnala che l'assicurazione qui illustrata prevede di poter riscuotere a scadenza una rendita vitalizia in luogo del capitale assicurato.

Premi

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo costante pagabile anticipatamente secondo la rateazione prescelta per il periodo pattuito e comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Interruzione del pagamento dei premi

L'interruzione del pagamento dei premi annui, quando sia stata corrisposta almeno una annualità di premio, dà luogo alla prosecuzione dell'assicurazione con prestazioni ridotte (che continueranno comunque a godere delle rivalutazioni annuali). Il Contraente può, in alternativa, richiedere la risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto.

Rivalutazione delle prestazioni

Le somme assicurate vengono annualmente rivalutate in base ad una aliquota del rendimento finanziario realizzato stabilita dalla Società.

Detta aliquota non può comunque essere inferiore:

- a. all'80% per contratti con premi netti annui inferiori a L. 1.500.000;
- b. all'85% per contratti con premi netti annui pari o superiori a L. 1.500.000.

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico di tariffa del 4%, la differenza fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

B. SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI

Ipotesi di rivalutazione

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto esposti, rispettivamente, nella Sezione A e nella Sezione B delle Tabelle allegate sono calcolati ipotizzando il riconoscimento, a favore dell'Assicurato, di un beneficio finanziario annuo costante, comprensivo del tasso tecnico di tariffa, risultante dall'applicazione delle aliquote indicate nel paragrafo precedente in funzione dell'entità del premio corrisposto annualmente dal Contraente.



I criteri per la fissazione di detto beneficio finanziario, della misura di rivalutazione di conseguenza applicata, del tasso tecnico di tariffa e della misura minima garantita sono riportati tra le Avvertenze delle Tabelle allegate.

C. INFORMATIVA PERIODICA

Ad ogni ricorrenza annuale dell'assicurazione verrà comunicato al Contraente il valore della prestazione rivalutata. Tale informazione sarà trasmessa con la quietanza di premio della ricorrenza annuale oppure con separata comunicazione.

D. ASPETTI LEGALI E FISCALI

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C., le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 C.C., il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita sono soggetti ad una imposta del 2,50% (*).

(*) misura di legge in vigore alla data di redazione della presente Nota.

Detrazioni di imposta

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è riconosciuta, sui premi versati per l'assicurazione sulla vita fino ad un importo non superiore a Lire 2.500.000 annue, una detrazione d'imposta nella misura massima del 27% del premio versato stesso (art. 10 lett. m) T.U.I.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 così come modificato dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992).

In virtù della riduzione d'imposta, della quale il Contraente viene così a beneficiare, il costo effettivo della polizza risulta inferiore al premio versato come esemplificato nelle Tabelle.

La riduzione di costo, in detti esempi, è uguale al prodotto del premio per l'aliquota IRPEF del 27% pari a quella massima consentita.

Peraltro, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, il Contraente perde il diritto del beneficio fiscale e l'ammontare dei premi che sono stati detratti costituisce reddito soggetto a tassazione a norma dell'art. 18 del già citato T.U.I.R..

